

Allegato A – DD N. 80/2020

Disposizioni relative al nuovo assetto organizzativo in attuazione dell'art. 263 comma 1 del D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020

Premesso che:

- l'art. 263 comma 1 del DL 34/20 convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 prevede che a partire dal 15 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 le amministrazioni organizzino il lavoro dei propri dipendenti attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro e applicando il lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità;
- l'art. 1 del D.L. 30/07/2020, n. 83 prorogando al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza prevede che a tale data sia prorogato il termine previsto dall'art. 39 del D.L. 17/03/2020, n. 18 convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che garantisce ai dipendenti disabili, immunodepressi e conviventi con gli stessi di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
- Le attività prevalenti di Ente Terre Regionali Toscane svolte nella Tenuta di Alberese, nella Tenuta di Cesa e nel Parco stalloni regionale (situato presso le strutture del Parco di San Rossore) sono riferibili al codice ATECO 01 (coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi) e che pertanto per tali strutture il TLDS può essere applicato solo nei casi in cui ciò non sia di contrasto al normale proseguimento delle attività;

Per dare attuazione a quanto sopra e al fine di adeguare l'operatività degli uffici e delle strutture di Ente Terre alle esigenze dei cittadini e delle imprese produttive e commerciali e assicurare un progressivo rientro in sede dei dipendenti assicurandone la compatibilità con la tutela della salute e della sicurezza dei medesimi, con decorrenza dal **1 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020** (salvo eventuale proroga), si dispongono le seguenti misure organizzative:

a) applicazione del TLDS (o lavoro agile) ad almeno il 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte con tale modalità

Considerata l'esigenza di contemperare la tutela della salute dei lavoratori assicurando una distribuzione degli stessi nelle sedi sostenibile e conforme alle disposizioni sul distanziamento sociale con l'esigenza di incrementare lo svolgimento delle attività lavorative in presenza, il nuovo assetto dovrà garantire una presenza giornaliera minima in sede (inclusi servizio esterno, missione ecc.) di almeno il 50% dei dipendenti la cui attività possa essere svolta in modalità agile.

Con successivo Ordine di Servizio sono individuati i dipendenti ai quali mantenere il TLDS e quelli che dovranno prestare la prestazione lavorativa in presenza attenendosi ai seguenti criteri:

- 1) mantenimento del TLDS per tutti i giorni lavorativi al personale portatore di patologia che lo rende maggiormente esposto al contagio o convivente dello stesso (fattispecie a. e b.);
- 2) mantenimento del TLDS per i giorni lavorativi richiesti (tutti o anche solo alcuni giorni a settimana) ai dipendenti con disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/92 o conviventi con

disabili gravi (fattispecie a1 e b1) la cui attività sia telelavorabile;

3) in subordine, mantenimento del TLDS, anche solo per alcuni giorni a settimana, per i lavoratori che accudiscono figli inferiori al 14° anno di età o per coloro che possono recarsi al lavoro esclusivamente utilizzando mezzi pubblici (fattispecie c. e d.) la cui attività sia telelavorabile;

4) rientro in presenza eventualmente revocando il precedente TLDS, ad eccezione dei dipendenti che ricadono nelle fattispecie a) e b), per:

- coloro le cui attività ordinariamente assegnate non sono telelavorabili;
- coloro la cui specifica attività richieda una costante presenza in sede o sul territorio (personale impiegato nelle Tenute Agricole o nel Parco Stalloni, salvo coloro che svolgono attività almeno parzialmente telelavorabili).

Con ordine di servizio, sulla base dei criteri sopra citati sono individuati i dipendenti ai quali viene confermato il TLDS per tutti i giorni lavorativi, quelli a cui è richiesta tutta la prestazione in sede e coloro per i quali il TLDS è mantenuto a giorni alterni definendo per ciascuno i giorni settimanali di rientro in sede ed eventualmente l'alternanza tra i dipendenti del medesimo ufficio in modo da garantire la presenza giornaliera minima in sede (inclusi servizio esterno, missione ecc.) di almeno il 50% dei dipendenti assegnati.

Ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 263, comma 1, del D.L. n. 34/2020 si procederà a monitorare che complessivamente nell'ambito delle strutture presti l'attività lavorativa in TLDS su base giornaliera non oltre il 50% del personale in servizio rilevato alla data del 1° settembre 2020.

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 8 settembre 2020, n. 111 al genitore lavoratore dipendente di minore di 14 anni cui è stata disposta la quarantena a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, è riconosciuto il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per tutto il periodo corrispondente alla stessa.

Il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile è tuttavia riconosciuto ad entrambi i genitori in modo alternativo: per i giorni in cui un genitore non svolge alcuna attività lavorativa, fruisce del congedo straordinario o svolge la prestazione lavorativa in forma agile l'altro genitore non potrà fruire del lavoro agile.

Questa ipotesi, così come il caso in cui il dipendente sia sottoposto a quarantena o a isolamento fiduciario per provvedimento dell'autorità sanitaria (es. contatto stretto di positivo al Covid-19) e pertanto ne sia disposto il telelavoro straordinario per il relativo periodo, è esclusa dal computo del 50% di cui sopra.

b) disposizioni inerenti all'orario di lavoro

b1) aumento della flessibilità in entrata:

La fascia di flessibilità in entrata viene ampliata di mezz'ora pertanto l'orario di lavoro prevede una fascia flessibile in entrata dalle 7:30 alle 10:00 riducendo contemporaneamente la fascia di presenza obbligatoria (cd. fascia rigida) dalle 10:00 alle 12:30.

Al fine di limitare gli assembramenti al momento dell'entrata in ufficio e l'eventuale utilizzo contemporaneo dei mezzi di trasporto pubblici potrà essere organizzata e programmata l'entrata in servizio dei dipendenti in modo da assicurare una distribuzione possibilmente uniforme nell'intera fascia di flessibilità con l'utilizzo tendenziale di 3 "finestre di ingresso" (7:30-8:30, 8:30- 9:30, 9:30-10:00).

b2) orario di lavoro "misto":

I dipendenti che alternano la prestazione in sede con quella in TLDS, nei giorni in cui è previsto il rientro in sede, dopo aver assicurato almeno il rispetto della fascia obbligatoria, possono essere autorizzati per esigenze di carattere eccezionale a completare la prestazione lavorativa presso il proprio domicilio.